

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E OPERATIVITA' DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
per l'attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente
approvato il 22.05.2019

PREMESSA

L'inizio del processo di valorizzazione del merito introdotto dalla Legge 107/15 si ritiene possa diventare un'occasione di riflessione professionale nell'ottica del miglioramento complessivo del servizio, un'opportunità di crescita per programmare con maggior incisività e cura gli interventi utili allo sviluppo complessivo del sistema. La valorizzazione del merito esige che il processo sia quanto più condiviso, trasparente e partecipato, pertanto i criteri potranno essere ridiscussi, come previsto dall'ART.2 del Regolamento di questo Comitato

Art.1 COMPOSIZIONE

Come da Legge 107/15, comma 129, in sostituzione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) (Omissis...) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale (Omissis).»

Art. 2 MANDATO ISTITUZIONALE

La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per la attribuzione del merito docenti, come da art. 129: "Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale".

Tali criteri sono varati entro il mese di maggio per gli a. s. 2019/2021 e entro il 30 novembre di ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta del DS e/o del 50% più un membro del Comitato stesso.

Qualora il Comitato non espleti le sue funzioni nel rispetto delle date sopraindicate e non elabori i criteri, il DS potrà assegnare comunque il BONUS ai docenti.

Non sono compiti di questo CdV i punti 4 e 5 dell'art 1 comma 129:

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Una volta stabiliti i criteri il DS ne darà l'informativa tramite pubblicazione sul sito della scuola.

Art. 3 CONVOCAZIONE

Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata con l'indicazione dell'o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. Le riunioni vengono verbalizzate.

Art. 4 VALIDITA' DELLE SESSIONI DI LAVORO

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto di astensione non viene considerato come manifestazione di volontà valida.

Art. 5 SURROGHE E SOSTITUZIONI

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. Un membro del CdV sarà considerato decaduto dopo tre assenze consecutive non motivate.

Art. 6 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del RAV, del PdM e del PTOF di Istituto. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato. Il documento varato dal Comitato di valutazione prevede delle premesse di ordine generale, che tuttavia danno il contesto e la cornice dell'operazione, ancorando la valorizzazione del merito al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa alla luce del piano di miglioramento nonché alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali. La premialità viene individuata nella applicabilità di almeno 2 dei tre a ambiti previsti dalla normativa vigente.(LEGGE 107/15: QUALITA' – RESPONSABILITA' ASSUNTE – CONTRIBUTO

ORGANIZZATIVO). Viene inoltre prevista una premialità più alta per i docenti che avranno conseguito evidenze in tutte e tre le aree.

Art. 7 RACCOLTA DATI

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso una **scheda /format** condivisa la cui compilazione viene - previo comunicato specifico del DS – richiesta direttamente ai singoli docenti al fine di AGGIORNARE anno per anno il proprio status rispetto al merito. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto

- che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e quanto dichiarato deve essere documentabile/verificabile
- tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del DS, cui spetta l'attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato
- di detto format non è obbligatoria la restituzione, ma anche in questo caso il DS può procedere alla valorizzazione del docente.

Art. 8 OBBLIGHI DEL DS

Il Dirigente ha l'obbligo della trasparenza, della legalità dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Art 9 COMUNICAZIONE

Il DS darà comunicazione dei dati aggregati (elenco dei docenti e importi assegnati su due documenti distinti) tramite pubblicazione sul sito istituzionale – amministrazione trasparente

Art. 10 REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri facenti parte.

Il Dirigente Scolastico

Carla Barbi